

STATUTO

Art. 1. Costituzione

E' costituita l'associazione 'Casa di Maternità - La Via Lattea - Onlus'

“Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Leg.vo 4.12.1997 n.460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ovvero più semplicemente “...ONLUS...”), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima”.

L'associazione è apartitica e aconfessionale

Art. 2. Sede

L'associazione ha sede in Milano, Via Morgantini, 14

Art. 3. Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge la sua attività nell'ambito dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore delle donne madri e delle loro famiglie. Ha come scopi:

- promuovere la cultura per la maternità consapevole e l'umanizzazione dell'evento nascita, favorendo un vissuto positivo di questa esperienza che partendo dalle donne e dalle loro famiglie si estenda a tutta la collettività.
- offrire un luogo sociale di incontro per le donne, che affrontando insieme l'esperienza della maternità, si offrono reciprocamente collaborazione, sostegno e solidarietà.
- dimostrare come una Casa di Maternità, radicata nel contesto sociale, con attività di prevenzione, di sostegno e di aggregazione produca un sicuro beneficio non solo sul piano sanitario ma anche su quello culturale e di qualità della vita.
- diffondere una corretta informazione sull'evoluzione della gravidanza, del parto, del puerperio e del 1° anno di vita del bambino creando un luogo di confronto, di ricerca, di scambio di conoscenze e pratiche anche con altre esperienze esistenti in Italia e all'Estero.
- sviluppare una pratica ostetrica che consideri e rispetti la gravidanza, il parto e la cura dei figli come eventi fisiologici e naturali della vita dal punto di vista sociale, culturale e sanitario.
- offrire una assistenza continuativa e personalizzata, rispettosa dei bisogni di ogni donna, improntata principalmente sulla prevenzione e su un approccio globale alla salute della donna e del bambino, con particolare attenzione alla relazione madre-bambino.
- sostenere e promuovere la ricerca e il confronto fra madri o fra coppie sugli aspetti relativi all'allattamento, allo svezzamento e alla crescita del bambino.
- dimostrare che il modello assistenziale sopra esposto favorisce un miglior vissuto della maternità, l'integrazione del nuovo nato nella famiglia e l'adattamento dei genitori al loro ruolo.
- valorizzare la professione dell'ostetrica, riconoscendole un ruolo attivo, responsabile ed autorevole nell'accompagnare la donna in questo percorso.
- favorire metodi e modelli lavorativi femminili valorizzando pratiche e saperi delle donne affinché si concretizzi un progetto di occupazione femminile nell'ambito di una politica di “pari opportunità”.
- promuovere rapporti collaborativi con organismi pubblici e/o privati operanti nel campo della maternità.
- promuovere incontri, corsi, seminari rivolti al pubblico e agli operatori per la diffusione di una nuova cultura della nascita “demedicalizzata” e “umanizzata”.
- promuovere tutte le iniziative dirette al raggiungimento degli scopi sopra delineati.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che risultano pervenuti e perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento delle sue funzioni l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) dei versamenti effettuati dagli aderenti all'associazione;
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) dei versamenti volontari di terzi, compresi eventuali lasciti o donazioni liquidi, nonché di ogni ulteriore entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderirvi.

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti costituenti il fondo di dotazione, sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione, potrà aver luogo la restituzione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 5. Soci dell' associazione

Sono aderenti all'associazione:

- i soci fondatori
- i soci ordinari

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età e senza pendenze penali in atto il diritto di voto all'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono riconosciuti fondatori coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo e che risultano aver partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.

Le prestazioni non contrattuali degli associati sono gratuite.

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dall'ammontare della quota versata, hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'Associazione.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne lo statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, essa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione del diniego.

In caso di mancata ammissione, verrà restituita la quota annuale al valore nominale.

In caso di accoglimento gli associati riceveranno un tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità.

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Inoltre il mancato pagamento della quota associativa entro l'anno solare è motivo di recesso dall'associazione. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. E' causa di esclusione anche la contravvenzione dell'associato alle norme e allo spirito del presente Statuto e agli obblighi che ne derivano. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione in cui saranno contenute le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può chiedere un voto all'assemblea; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea dei soci.

Art. 6. Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del consiglio direttivo;
- il Consiglio direttivo.

Art. 7. Assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione in regola col pagamento delle quote annuali.

E' ammessa la rappresentanza dei medesimi da parte di altri soci, seppur membri del Consiglio, con l'esclusione delle delibere riguardanti l'approvazione dei bilanci e la responsabilità dei consiglieri, nei quali casi la delega non può essere data a Consiglieri.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei componenti del consiglio direttivo;
- delinea gli indirizzi generali e di sviluppo dell'attività dell'associazione;
- opera le scelte fondamentali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- approva gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno nella sede dell'associazione ed in altro luogo purché in Italia, con annuncio scritto esposto nella sede dell'associazione e mediante comunicazione diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice-Presidente. Nell'ipotesi in cui ricorra l'assenza di entrambi i predetti organi, l'assemblea nomina nel suo seno il proprio presidente. Quest'ultimo provvede alla nomina del Segretario dell'assemblea.

Spetta al Presidente la verifica delle deleghe così come l'attribuzione dell'ordine di intervento. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno un decimo degli associati.

In entrambi i casi l'assemblea dovrà esser convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per la validità delle delibere relative alle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto viene prevista la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Per lo scioglimento dell'associazione è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8. Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile e comunque non inferiore a cinque e non superiore a nove prescelti fra gli associati e compresi il Presidente, il Vice-Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea dei soci in seduta di rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio resta in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

E' compito del consiglio predisporre la lista dei candidati da sottoporre all'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente e provvede alla nomina di eventuali Consiglieri Delegati alle varie funzioni.

E' di competenza del Consiglio Direttivo la nomina dei responsabili delle varie commissioni di lavoro, degli esperti nelle varie branche di attività di gestione dell'associazione e l'affidamento degli eventuali incarichi ai soci per l'esercizio dell'attività.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni inerenti all'espletamento dell'ufficio ricoperto, nel rispetto della legge.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo reputi opportuno, nonché ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno un quarto dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

Il Consiglio si riunirà nella sede sociale o in altro luogo purché in Italia.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti.

Qualora per dimissioni, che saranno accettate solamente se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o per altra causa, il numero dei Consiglieri dovesse ridursi, il Consiglio provvederà ad integrare i nuovi consiglieri facendo ricorso a una nuova votazione dell'assemblea.

I Consiglieri nominati in surroga rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui venissero a mancare tutti i Consiglieri, il Presidente assumerà temporaneamente la funzione del Consiglio e provvederà a convocare immediatamente l'Assemblea per i necessari provvedimenti.

Il Consiglio provvederà, in ogni seduta, a stendere i verbali delle riunioni e delle deliberazioni che verranno chiusi con le sottoscrizioni del Segretario o del Presidente dell'adunanza.

Art. 9. Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Il vice presidente, se nominato, sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ne ricorra la necessità e comunque nel caso in cui questi risulti impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 10. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'associazione. Tutti i soci possono avere accesso agli atti e ai registri dell'Associazione.

Art. 11. Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del preventivo della gestione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 12. Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 13. Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14. Legge applicabile

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice Civile, in quanto compatibili, e alle leggi speciali disciplinanti la materia.